Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it

Mirto Frazzanò Longi

Unione Comuni dei Nebrodi

ORDINANZA N. 12 DEL 3/04/2020

IL SINDACO

Visto il verbale di sopralluogo del dott. veterinario L'Abate Luigi Oscar del 30 marzo 2020, , pervenuta al protocollo di codesto Comune in data 03 aprile 2020, relativo all'avvenuta costatazione di decesso, rilevato in Frazzanò (ME), c.da FAVARA di **1 animale di specie caprina ,** codice bolo n. 0380085000173693, identificativo IT085000153693 di proprietà del sig. Matteo Rizzo nato a S. Agata di Militello il 09/09/1996, e residente in Frazzanò (ME), codice azienda IT026ME035.

Che al momento del sopralluogo, era presente il sig. Rizzo Matteo, così come riferito nel verbale di sopralluogo redatto dal medico Veterinario ;

Considerata la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica provvedendo alla distruzione della carcassa mediante interramento così come previsto dal D. lgv. n. 508/92;

Rilevato che lo smaltimento della carcassa sopra citata, dovrà essere eseguito mediante incremento o sotterramento sul posto senza creare danni ambientali a cura e spese del titolae della ditta, come sopra generalizzato;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Visto l'invito il Responsabile del Servizio Veterinario dell' A.S.P. di Messina distretto di S. Agata di Militello;

Visto il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/54

Visto il D.I.G. n. 3109 del 30.03.2004, in materia di sotterramento animali morti in luoghi inaccessibili o isolati;

Visto il Decreto Legislativo n. 508/92;

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U. D LG. Del 18.08.2000 n. 267

ORDINA

Al sig. Matteo Rizzo nato a S. Agata di Militello il 09/09/1996, e residente in Frazzanò (ME), codice azienda IT026ME035

- di procedere alla **distruzione della carcassa di animale della specie caprina sopra specficato** secondo le modalità previste dalla legge;

Tale distruzione dovrà avvenire, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 24 ore dalla notifica della presente;

L'interramento dovrà avvenire, a cura e spese del proprietario, in un sito messo a disposizione dallo stesso, nel rispetto delle seguenti precauzioni:

1) Zona priva di falde acquifere e/o corsi d'acqua superficiali, realizzare una buca di circa 2,5 mt. di profondità;
2) Distendere un telo in plastica sul fondo della buca e adagiarvi le spoglie dell'animale;
3) Aspergere calce spenta o ipoclorito di sodio, sulla carcassa;
4) Coprire la carcassa coi lembi del telo ed eseguire l'interramento;

5) Delimitare l'area in modo da renderla identificabile.

- All'ufficio Tecnico, di provvedere alle operazioni di smaltimento della carcassa qualora il sig. Rizzo Matteo, non ottemperi , addebitando allo stesso la relativa spesa;
- All'Ufficio di Polizia Municipale, di verificare che vengano messe in atto tutte le operazioni per la distruzione della citata carcassa.

AVVERTE CHE

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. Della L. 6.12.1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Regione, nei termini e nei modi previsti dalla Legge.

Copia delle presente ordinanza deve essere pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni e notificata al sig. Liuzzo Scorpo Gaetano Sebastiano e Oteri Manuela, all'Ufficio Tecnico, e all'Ufficio di Polizia Municipale, - sede , ed inviata alla Asl competente per territorio.

Dalla Residenza Municipale, addì 03 aprile 2020.

IL SINDACO
Ing. Gino Di Pane